

Corte d'appello di Venezia. Quando l'attività svolta è di tipo commerciale

Anche per le fondazioni è possibile il fallimento

L'ente non profit viene in questo caso assimilato all'impresa

Anche la fondazione è soggetta a fallimento, se svolge un'attività imprenditoriale di natura commerciale: lo ha ribadito la Corte d'appello di Venezia nella sentenza n. 1801 del 20 luglio 2015. Di regola, lo svolgimento di un'attività d'impresa commerciale ha il fine di trarne un lucro, cioè permettere all'imprenditore (individuale o societario) di far propria la differenza tra ricavi e costi. Se, dunque, esercizio dell'attività di impresa e finalità di lucro sono fattori di solito coesistenti, ciò non toglie che un'attività commerciale si possa esercitare anche per finalità non lucrative.

Si pensi, da un lato, alle società cooperative, che operano affinché l'utilità prodotta dalla loro attività economica sia ripartita tra i soci non sotto forma di distribuzione degli utili ma di attribuzione al socio cooperatore di vantaggi maggiori (ad esempio: uno stipendio più alto nelle coop di lavoro, una abitazione a minor prezzo nelle coop di abitazione, una spesa a costo inferiore nelle coop di consumo) di quelli che avrebbe se avesse a che fare con le condizioni correnti sul mercato (è il cosiddetto scopo mutualistico delle coop).

D'altro lato, si pensi all'attività economica svolta da un ente pubblico (ad esempio, la produzione di spettacoli teatrali) o privato (ad esempio, assistenza socio-sanitaria, formazione, istruzione) che non operino con scopo lucrativo, in quanto l'ente pubblico debba funzionare col criterio del pareggio di bilancio (e cioè possa spendere non meno e non più di quel che ricava dalla sua attività) e l'ente privato sia organizzato col criterio del reinvestimento (e non della distribuzione) degli eventuali avanzi netti di gestione.

Associazioni e fondazioni rientrano in quest'ultimo ambito: di solito, sono entità che non svolgono alcuna attività economica (si pensi alla fondazione che si limita a erogare borse di studio o all'associazione che fa assistenza ai bisognosi), quindi non si pongono il tema degli utili da ripartire. Ma non è escluso possano svolgere un'attività economica (cioè organizzata in modo da sopportare i costi coi propri ricavi, oltre che con eventuali contributi a fondo perduto): si pensi alla fondazione che eroghi un servizio di istruzione a pagamento o all'associazione che organizzi spettacoli a pagamento.

Se in esito allo svolgimento di questa attività risulti un margine positivo tra ricavi e costi, il carattere non profit di questi enti (e quindi la loro finalità non lucrativa) comporta che gli utili non vengano distribuiti, ma reimpiegati nel rafforzamento del patrimonio dell'ente e nel supporto finanziario del suo funzionamento.

Sono, in questi casi, vere e proprie imprese, identiche a quelle esercitate a scopo lucrativo; con la differenza che, nel caso dell'ente non profit, l'utile dell'impresa resta nell'impresa, mentre nei casi dell'impresa esercitata for profit, l'utile è attribuito al soggetto imprenditore o ai soci della società. E con la conseguenza che, se l'attività d'impresa dell'ente no profit rende insolvente l'impresa, allora anche per l'ente non lucrativo si apre lo scenario del fallimento. Identicamente a quanto accade per l'imprenditore commerciale che svolga l'attività a fini lucrativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Elisabetta Smaniotto